



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DELLA MONICA, D’AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, BARBOLINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO, LEDDI e DE SENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2011

Disposizioni in materia di autorità nazionale anticorruzione

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della soppressione dell'ufficio dell'Alto Commissario anticorruzione (la cui istituzione era avvenuta in corso di negoziazione della Convenzione ONU sulla corruzione-Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 166), il presidente del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) che agisce nell'ambito del Consiglio d'Europa, sin dal luglio 2008 ha chiesto spiegazioni all'Italia in sede di Consiglio d'Europa. Le informazioni rese al riguardo dal Governo, sulle ragioni di tale decisione e sulle probabili conseguenze nella lotta alla corruzione in Italia, appaiono contraddette dal fatto che il Servizio anticorruzione e trasparenza (SAeT), istituito nel 2008 presso il Dipartimento della funzione pubblica (che sostituisce l'Alto commissario), non solo non ha dotazioni adeguate umane e strumentali, ma difetta di poteri autonomi di monitoraggio e vigilanza, tant'è che nel rapporto al Parlamento, presentato il 17 novembre 2009, si limita a raggruppare e commentare i dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e nelle relazioni del presidente della Corte dei conti e dal procuratore generale presso la Corte dei conti.

È assente, quindi, un'accurata rilevazione quantitativa e qualitativa, indispensabile per verificare l'andamento della corruzione nel tempo ed individuare i settori su cui maggiormente essa incide. I dati sui delitti denunciati per l'arco temporale 2004-2008, essendo aggregati, non consentono di «isolare» il fenomeno della corruzione nella sua speci-

ficità criminologica. Vengono, infatti, riportate cumulativamente due categorie di illeciti tra cui corrono differenze sostanziali: i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (tra cui corruzione, concussione, abuso d'ufficio, peculato) e i delitti dei privati contro la medesima PA o il suo patrimonio (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, turbata libertà degli incanti). Tale rilevazione altera il quadro della distribuzione geografica del fenomeno, tant'è che il rapporto assegna alle regioni meridionali (tra cui Calabria e Puglia) il più alto tasso di denunce di reati genericamente «collegati alla corruzione». Se la corruzione viene considerata isolatamente da frodi e truffe, come sarebbe corretto fare in ragione delle sue peculiarità, la distribuzione geografica appare del tutto diversa: la corruzione emerge poco, e comunque ancor meno, nelle regioni (soprattutto quelle meridionali) in cui è più presente la criminalità organizzata. Ciò pone ancora una volta il problema, già evidenziato in occasione della ratifica della citata Convenzione ONU del 2003 sulla corruzione, dell'indipendenza dell'organo deputato ad assicurare il rispetto delle previsioni della Convenzione sulla corruzione, ratificata dal Parlamento italiano, ed a fornire efficaci elaborazioni utili alle politiche di contrasto a tale fenomeno. Va, quindi, ripristinato l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore della pubblica amministrazione e ne vanno estese le funzioni, da esercitare in assoluta indipendenza, anche al settore privato. A questa autorità, così ripristinata e ridisegnata, va attribuito il ruolo di assicurare il rispetto delle previsioni della più volte citata Convenzione ONU.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
b) al comma 6-bis, le parole: «Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni della struttura di cui al comma 6, lettera b)».

2. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 6. - (Autorità nazionale anticorruzione). - 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».

3. L'Alto Commissario istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».

